

BGE 35 II 275

Bundesgericht (BGE), 1909-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_35_II_275

FR: ATF 35 II 275

IT: DTF 35 II 275

Volltext

274 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. bel' beiben ?Bferbe gerii9tet: ~amit aber tft baß wefentHige WCert:: mal beß st auf i9 bertrageß erfüllt, nai9 weligem, im @egenfa\ 3um .reaufnertrage, nii9t eine m5are gegen @elb (beaw. eine an Ba~:: lungßfätt erfoIgenbe anberweitige Zeiftung), fonbern eine m5are gegen eine anbere m5are au @gentum übertragen werben foll, wouei eine @eIbleiftung nur afaeffortfi9, neben ber einen m5aren:: Ietftung, in metrai9t fallen fann. @erabe biefer mertragßt~vuß entf~rii9t eben bel' bom meflagten 3utreffenb al6 mebingung beß mertrageß erwä~nten unb aui9 bom fantonalen :ftii9ter in biefem ~inne anedannten %Ib~ängigteit bel' ~ai9Ieiftung beß meUagten bon berjenigen beß .relägerß. ~a nun bem meflagten fein staufi9~ .oujeft wegen eineß WCangeIß, unuefrtttnermauen mit @runb, 3U"" rllctgegeuen worben ift, fo war bel' .reläger aIß baburi9 gefi9äbtgter mmragßteil gemä3 %Irt. 273 D:ft bered)ttgt, nai9 feiner m5a~l entweber ~d)abanel'faI? 3U l;ledangen ober fein eigeiteß staufi90bfeft ourüctauforbern. ~o(gIii9 fann bte etngeUagte @elbforberung, mit beren @eltenbmai9ung bel' .reläger, wie übrigenß fi90n l;l 0 r bem ?Br03effe, bie &Iternattl;le bel' Burüctna~me beß b.om i~m geleifteten '?Bferbeß If~OU{/ abgele~nt ~at, nur aIß ~i9abenerfa\anf:prui9 im ~inne fener @efc\ei3beftimmung berüctfii9ttgt werben. ~em fte~t Me abweid)enbe rei9tliige megrünbung bel' ~.orberung in bel' .relage feIbft - alß lf.reauf)mii3 bei3 ?Bferbei3 If~ob{/ - nii9t entgegen, ba bie für t~re meurteHung rclcbanten tatfä)Ud)en WC.amente aud) in fener megrünbung gegeben finb. ~er fragItige ~d)abenerf~ umfaf3t nämltd) febenfaUi3 benfenigen m5ertbetrag, ben bel' .reliiger bei l;lrtragi3mäf3iger Zeiftung beß meUagten aUß bem mertrage er:: langt ~ätte, alfo ben in @eTh beranfi9Iagten m5ert bei3 t~m 3u @igentum au übergebenben mängelfren ?Bferbeß 11 &Ieaan/ nebft bem l;leretnbarten If &ufgeIb'J, unb aui3 biefen beiben ~aftoren ~at her .reläger aui9 feine .reauf:preißf.orberung abgeleitet. ~omit tft ber l;lorntfalt3ltd)e .relasquf~rui9, beffen uualttitativ an fti9 Ieute nti9t mel)r freitig tft, aui9 in &nwenbung beß &rt. 273 D:ft o~lte wettereß au beftättgelt; - erhnltt: ~te ~erufung beß .\Befragten wirb abgewiefen unb bamit ba~ Urteil beß {u&ernfd)en Dbergetid)ti3 bom 12. ~e3ember 1908 ht aUen steilen beftängt. IV. Obligationenrecht. N. 35. 35. Sentenza. deI 28 maggio 1909 nella causa Aostalli, convenuto e appellante principale, conl' o Ca.meroni, attore e appellante aderente. 275 Appello (adesivo) tardivo. L'atto di motivazione da aggiungere aHa diehiazazione di appello in eonformita agli art. 67 al. 4 (70 al. 1) OGF eostituendo un elemento neessario alla rego- larita dell'appellazione, deve, anche lui, esser inoltrato nel ter- mine legale di appello: art. 65 (70 al.1) OGF. - Danno cagionato da un animale (eane aizzato da un giovane mino- renne ehe l'aeompagnava): art. 65 CO. - Responsablilita. 'del padre del minorenne, esercente la patria potesta. (art. 61 CO), come detentore provvisorio del cane. - Constata- zioni di fatto: art.81 OGF. - Nozione giuridiea della reIa- ~ione di causa ad effetto . basta un rapporto indiretto e me- diato suffieietenmentr tangibileperehe possaessere constatato.- Determinazione del danno (art.52 e 54 CO): figlio . Fuggivano i

ragazzi e fra questi il piccolo Cameroni; ma, più piccolo degli altri, rimaneva in adietro e più esposto quindi ad essere raggiunto dal cane che, per gli ordini, per obbedire alle ingiunzioni del figlio Aostalli, andava rincorrendolo. La circostanza narrata da uno dei ragazzi, che il giovane Cameroni sia stato rinversato dal cane, non venne ritenuta come sufficientemente provata dall'istanza cantonale. Invece essa ritiene constatato il fatto di avere l'Aostalli aizzato realmente il cane contro i ragazzi, nonostante le obiezioni mosse dal convenuto contro l'attendibilità delle relative deposizioni testimoniali e nonostante le divergenze nelle deposizioni di altri testi che contestarono più o meno direttamente tale circostanza. Arrivato il giovane Cameroni in scuola, si mise a singhiozzare, non poteva leggere né articolare parola. Fu lasciato in disparte; poscia si recò a casa dove si sentì poco bene. Il giorno dopo, sempre secondo le constatazioni dell'istanza cantonale, fu visto uscire un momento di casa con un fazzoletto in testa, lasciando trasparire un po' d'affanno. Alla fontana, la madre mostrò i panni del ragazzo tutti sporchissimi, dicendo che ciò doveva provenire dall'improvviso spavento subito dal ragazzo. Il giorno successivo, il male si fece più grave; il ragazzo prese convulsioni e strinse il collo della mamma dicendo: aiutami, mamma, eh soffoco. Il Dr. Frascina chiamato trovò il bambino agonizzante, che spirava, in sua presenza. Come causa di morte venne indicata, nell'attestato medico « meningite violenta ». IV. Obligationenrecht. N° 35. 277 Fu in seguito a questi fatti, narrati alquanto diversamente nella petizione di causa, che il padre Cameroni Pietro, per se e moglie, conveniva in giudizio il minore Aostalli e « per esso il di lui padre Alfonso, quale esercente la paternità potestà », concludendo a che gli fosse accordata una somma di 3500 fr., oltre le spese funerarie e di malattia a titolo di risarcimento per i danni materiali e morali subito per la morte del figlio, « provocata dall'atto illecito commesso dal prefato Aostalli Alessandro. Il convenuto contestava i fatti ed impugnava che lo spavento provato fosse stato causa della morte. Procedutosi in corso di causa ad una perizia medica, i periti assunti dichiaravano, deplorando la deficienza di elementi più copiosi e decisivi: « Il primo dei fenomeni morbosi presentati dal piccolo Cameroni, e certamente di carattere emotivo e si collega direttamente allo spavento patito: tale fu l'afasia transitoria la momentanea incapacità di parlare, constatata dalla maestra di scuola. Tutti gli altri fenomeni patologici, considerati in se e più specialmente nella loro successione ed integrazione, stanno ad indicare un rapido processo morboso, che portò la disintegrazione dei centri nervosi e la morte in seconda giornata. Il ragazzo presentò: inquietudine, debolezza delle gambe, sussulti, scosse convulsive, vomiti, digrignamento dei denti, affanno di respiro. Egli accusò, durante tutto il decorso del suo male, dei dolori al petto. Della cefalea non parlò la madre, ma parlò il medico Sig. Frascina. Nessuno ha rilevato se esistesse, o meno, movimento febbrile. Tutti questi sintomi possono essere l'espressione di una meningite acuta? Sì. Invece il fenomeno di shock non si ravvisa nel CRSO nostro, nel quale, malauguratamente, manca il reperto microscopico, che pure sarebbe stato di importanza capitale. Data la diagnosi - probabile - di meningite acuta, quali le cause? Le cause più comuni sono le tossiche-infettive. Era il ragazzo Cameroni in corso di malattia infettiva? Sembra di doverlo escludere: il ragazzo aveva aspetto sano, non fu Z78 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsstanz. mai in cura del medico e frequentava regolarmente la scuola. Ma bisogna tener nota che gravissimi processi infettivi possono decorrere latenti e scoppiare con sintomi di meningite ad esito rapidamente letale e ciò nel corso di pochi giorni e perfino di poche ore. Una malattia frequente nell'età infantile, la meningite tubercolare, può decorrere con estrema violenza e passare a morte in un periodo di tempo da 10 a 2 ore. (Casi di Dennig, Seeligmüller &

Rohrer, nella Clinica contemporanea di LEYDEN & KEMPLERER.) Ma la meningite può pure seguire a patemi d'animo (RUBINO, Dizionario di scienza medica) a sovraeccitazioni psichiche (LEYDEN & KEMPLERER), ad intossicazioni gastro-intestinali (FLEISCHER, Manuale di medicina interna). Sotto questo punto di vista, lo spavento, che avrebbe colpito il piccolo Cameroni in pieno periodo digestivo, potrebbe anche essere chiamato in causa, come il primo anello di una catena morbigena, che dalla semplice indigestione sia passata, attraverso l'alterato chimismo gastro-intestinale, alla intossicazione dei centri nervosi, alla meningite Rierosa, alla rapida paralisi cerebrale. Anche la discreta quantità di alcool somministrata al piccolo paziente a scopo di cura, ed anche la santonina propinatagli, possono aver aggravata la eventuale intossicazione cerebrale d'origine gastro-intestinale. Malauguratamente - ripetiamo - nessuno penso a provocare l'autopsia del cadavere, e questa gravissima lacuna non ci permette di formulare alcun giudizio decisivo. » Dopo queste osservazioni, i periti rispondevano ai quesiti loro posti come segue: 1° Quali relazioni patologiche esistono tra l'accaduto al bambino Cameroni il 25 novembre e la sua morte? Risposta: Non possiamo rispondere in modo positivo. 2° Se i sintomi risultanti dalle prove rendano più credibile la tesi della morte per meningite o non piuttosto quella provocata dallo spavento? Risposta: Riteniamo che la morte del Cameroni sia dovuta a meningite. 3° Se lo spavento possa produrre la meningite? IV. Obligationenrecht. N° 35. 279 Risposta: Non riteniamo che uno spavento possa, per se e direttamente, produrre una meningite, lo spavento può produrla in via indiretta e come concausa, determinando nei centri nervosi un disturbo circolatorio e quindi un terreno propizio all'attacco dei veleni organici (tossine) circolanti nel sangue. 4° Se per causa di meningite acuta un bambino dell'età e condizioni del Cameroni possa essere condotto a morte in 48 ore? Risposta: Rispondiamo recisamente sì. 2. - In relazione a questo rapporto medicale, l'istanza cantonale pronunciava nel senso dei dispositivi più sopra riprodotti, osservando: Per il certificato medico e per la perizia istituita in causa, secondo probabilità, la causa del decesso è da attribuirsi a meningite violenta. Come concausa della morte, secondo le risultanze peritali, il giudice ammette che lo spavento, provato dal ragazzino Cameroni, abbia contribuito all'esito letale. Prima era vispo e sano, la maestra comunale non apparve mai sintomi di malattia organica del bambino. Subito dopo il fatto del cane che usa tremiti, afasia, sbigottimento, sintomi che provano come una certa scossa repentina abbia subito il tenero fisico del piccolo Cameroni; sintomi che valgono a confermare l'opinione del giudice che lo spavento ha influito sull'evento letale, costituendo uno dei fattori dello stesso Ora, ammesso come concausa della morte lo spavento provato, le tesi di diritto da esaminare sono poco importanti, non avendo la parte Aostalli invocato di avere usata la diligenza ordinaria, quale richiesta dalle circostanze, nell'invigilare sul modo di comportarsi del figlio Alessandro e d'altra parte non essendo stata esperita nessuna prova al riguardo, in relazione all'art. 61 CO. Esso Sigr Aostalli, quantunque non ne fosse proprietario, era detentore del cane, che fu causa del noto spavento. Questo cane era, al momento del caso luttuoso, accompagnato dal figlio Alessandro, che lo ebbe ad aizzare contro i bambini. In ciò non può non ravvisare una mancanza da parte 280 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinanz. Aostalli e la trascuranza nel custodire e vigilare la bestia. Il figlio, poi, si è reso colpevole non solo di una omissione di custodia, ma di una colpa grave coll'aizzare il cane. Anzi, sotto questo punto di vista, avendo agito la bestia, oltre che per proprio impulso, anche per il fatto dell'eccitamento ricevuto da chi lo aveva in custodia a quel momento, la domanda dell'attore oltre che dall'art. 61 e appoggiata anche dall'art. 50 CO. . Quanto alla misura del danno, dovendosi applicare l'art. 52 del CO,

non eileaso di parlare di sostegno dei genitori Cameroni, trattandosi di un bambino di 6 1/j. anni «ehe era » ancora lontano, nonehe dal prestare un aiuto ai parenti, » anche dal fare sperare ehe in un prossimo avvenire avrebbe » potuto prestarne :.. Tuttavia il giudice, in applicazione dell'art.54 CO, tenuto calcolo della manifesta gravita della colpa del figlio Aostalli (dalla responsabilita incombente al quale non fu sostenuto doversi sceverare 0 distinguere la responsabilita del padre) consistente nel fatto di avere aizzato il grosso mastino contro i bambini, crede bene di accordare ex aequo et bono una indennita di 500 fr., in questa comprese le poche spese di eura e d'inumazione. In diritto: 1. - N uHa e da osservare sulla regolarita dell' appellazione del convenuto. Per cio ehe conerne invece quella adesiva dell'attore, fa d'uopo rilevare ehe quest'ultimo ha bensl dichia- rato in data .13 aprile di aderire aH'appello Aostalli, ma che la memOfila contenente la motivazione dell'appello non venne inoltrata ehe piil tardi, in data 20 aprile. Ora, quando anche le parti abbiano facultä. di disgiungere la diehiarazione adesiva d'appello dall'atto di motivazione profittando di quest'ultimo per rispondere alla motivazione' avversaria (ved. RU 30 II p. 698), va da se ehe in cio fare, esse devono osservare il termine di cui all'art. 70 OGF, essendo l'atto lli motivazione da considerare co me un elemento necessario alla regolarita dell'appellazione, cosicche l'appello Aostalli 0.ssendo st~to eomunicato all'attore in data 9 aprile, l'appella- ZIOne adeslva di quest'ultimo e senz'altro da ritenere tardiva.. IV. Obligationenrecht N° 35. ~l 2. ~ In via preliminareresta inoltre da chiarire la posi- zione del padre Aostalli nella causa attuale, se 10 stesso vi figuricome semplice rappresentante legale del minorene 0 come eonvenuto personalmente. Nell'intestazione della patio zione di causa, l'attore adopera la parola c. eonvenuti» al plu- Tale, ma designa come tali il minorene Alessandro e «p~r lostesso» il di lui padre Alfonso, esercente la patria potestä. Cio portereble a far credere che l'intenzione primitiva dell'attore fosse di azionare il minorene rappresentato dal di lui padre Alfonso. Ma nelle eonelusioni la domanda e ,diretta esplicitamentc contro il padre (••••), e nel contesto della petizione e detto: « Ma la persona responsabile, siceome » autore dell'atto illeceito, e minorene. Donde la necessita » legale di rivolgere Ia presente azione eontro quella eivil- » mente tenuta per legge a rispondere del danno cagionato » dalla prima ». Questa ambiguita di espressioni venne eon- tinuata sia negli allegati delle parti (risposta e conclusioni), sia dal prima giudice neUa comunicazione della petizione, sill. dal giudice di appello nell'intestazione del giudizio appellato; ma nell'incertezza creata da questi atti di proeedura deve evidentem ente far stato il tenore delle eonelusioni prese nella petizione di causa, e eio tanto piil ehe an ehe il eon- venuto sembra neUe sue eonelusioni di causa eonsiderarsi ~omme eonvenuto personalmente e ehe, in ogni caso, qualora -egli non avesse voluto assumere questa posizione, avrebbe potuto e dovuto rilevare tale ambiguitä. proponendo un'ecee- zione dilatoria davanti le istanze cantonali. 3. - In merito, l'appello del convenuto si basa sopra due appoggi principali: a) ehe le circostauze di fatto non siano state epurate in modo conforme dall'istanza eantonrue per eio ehe eoneerne l'accaduto dei 25 novembre; b) ehe tra questo avvenimento e la morte delfiglio dell'attore non interceda nessun rap porto di causa ad effetto. Ora, per cio ehe eoneerne l'allegazione sotto a) e bensl 282 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. vero ehe i fatti quall risultano dalle deposizioni testimoniali non sono esenti da qualehe ineertezza, in ispeeie per cio ehe" riguarda Ia parte avuta dal giovane Aostalli nell'inseguimento dei ragazzi da parte del eane; ma nell'apprezzazione dei fatti di causa e compito appunto dell'istanza cantonale di determinare al loro giusto valore le risultanze del costitut~ testimoniale ed il grado di credibilitä. dovuta ai singoli testi. Ora non sembra ehe nell'esercizio di questi suoi attributi il

giudice di appello abbia oltrepassato i limiti di una apprezzazione equanime ed obbiettiva, ne per ciò che concerne la fede prestata agli alunni e compagni del defunto Cameroni, né per ciò che riguarda la spiegazione data sulle divergenze coi testi Bonaisi, Guadri ed Olivi. Non è quindi il caso di soffermarsi alle critiche del convenuto, ed il riassunto di fatto, del giudice cantonale deve essenzialmente accettarsi come conforme agli atti di procedura. , Ad b) Più delicata è invece la questione del nesso logico fra gli eventi del 25 novembre e la morte seguita a breve distanza del giovane Cameroni. In difetto di una cura medica concomitante o più tardi di un'autopsia eadaverica, il referto medicale, quale venne riprodotto nel fattispecie, poteva difficilmente arrivare ad un risultato positivo e doveva naturalmente basarsi sopra dati più o meno positivi. Donde l'incertezza e titubanza dei periti nell'evasione dei quesiti loro posti. Ma, cionostante l'interpretazione data aUa perizia medica dall'istanza cantonale, non appare né contraria alle risultanze da essa fornite, né aHa nozione costantemente accettata di causa ad effetto. I periti dichiarano cioè di non poter stabilire in modo esplicito le relazioni patologiche che possono, essere interessate fra i due fatti in questione, ma non negano per ciò che una relazione possa aver esistito; essi escludono categoricamente l'ipotesi di una morte avvenuta in seguito a shock; meno esplicitamente, ma in termini abbastanza chiari (in ragione dello stato florido del ragazzo prima del 25 novembre), tanto la possibilità di una meningite tubercolosa, quanto quella di una meningite dovuta ad un'infezione occulta" preesistente. Invece essi ammettono la possibilità di una, IV. Obligationenrecht. N° 35. 283 meningite causata da patema d'animo in seguito a sovraeccitazioni psichiche che possono, a loro modo di vedere, aver costituito «il primo anello di una catena morbigena», e rispondendo al quesito loro posto sotto il n° 3, affermano categoricamente che come causa concomitante ed indiretta uno spavento può determinare una meningite, in base a quanto ebbero ad esporre anteriormente, che cioè uno spavento provato in pieno periodo digestivo può dalla semplice indigestione e attraverso l'alterato chimismo gastro-intestinale, passare aHa intossicazione dei centri nervosi, aHa meningite sierosa, aHa rapida paralisi cerebrale. Ammettendo lo spavento subitaneo come causa della morte avvenuta in seguito a meningite, il giudice cantonale non ha quindi punto alterato il referto medico, come esso non ha applicato erroneamente i criteri accettati nella pratica per la nozione di causa ad effetto, secondo i quali deve una simile relazione ammettersi non solo quando fra due fatti esiste un rapporto immediato e diretto, ma anche quando vi è un semplice rapporto indiretto e mediato sufficientemente tangibile perché possa essere constatato. (Ved. RU 29 11 p. 303 e seg. e 31 11 p. 593, e per ciò che concerne in ispece il danno causato da un animale, le sentenze RU 21 p. 806 e seg. e 1159 e seg.; 2911 p. 280; 31 II p. 419, ed in specie anche 2711 p. 569). Un pregiudizio può essere il risultato di una serie di fatti che s'incatenano gli uni agli altri, ed è spesso solo in seguito a questa concatenazione che può essersi prodotto l'evento dannoso. Ora, la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente riconosciuto che in simili casi, perché esista la relazione di causa ad effetto, basta che l'avvenimento allegato come causa primordiale del danno sia uno di quelli, dal cui concatenamento sia emersa la conseguenza dannosa, purché tale avvenimento stia ancora in certa quale relazione col pregiudizio subitaneo. E ciò è quanto affermano in concreto i periti, i quali vedono nello spavento provato dal ragazzo Cameroni uno degli elementi morbosi che hanno condotto indirettamente aHa meningite. 4. - D'altra parte è accertato che il cane, che fu la causa. '284 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. prima della malattia e della morte del piccolo Cameroni, trovavasi il 25 novembre 1907 nella detenzione di Alfonso Aostalli. Sfuggito al proprietario, si era rifugiato presso il convenuto che l'aveva tenuto

provvisoriamente presso di se e ehe ne era quindi provvisoriamente il detentore. Al momento in cui avvenne la scena, il cane suddetto si trovava bensì in custodia del figlio Alessandro, ma anche tale circostanza non muta alla situazione di diritto. Che se il detentore ha confidato la custodia di un animale ad una persona che deve essa stessa essere sorvegliata e se per difetto di custodia, il cane insufficientemente sorvegliato, ha cagionato un pregiudizio, ne consegue che il detentore non ebbe ad esercitare la custodia voluta ed è quindi responsabile direttamente del danno causato in forza dell'art. 65 CO (ved. RU 22 p.1184). Allo stesso risultato si arriva del resto, ricorrendo ad una combinazione degli art. 65 e 61. Ammesso anche che il cane si trovasse momentaneamente nella custodia diretta del figlio Aostalli, quest'ultimo ha evidentemente commesso una colpa, eccitando il cane a rincorrere i ragazzi, ed è quindi responsabile del danno; così come il padre, d'altra parte, è responsabile degli atti del figlio per non aver esercitato sul medesimo la sorveglianza usuale, indicata dalle circostanze, nessun valore potendosi attribuire all'argomento, invocato del resto solo in questa sede, dell'aver il convenuto procurato notoriamente una buona educazione ai propri figli. Da qualsiasi punto di vista si esamini la situazione, la responsabilità del convenuto Aostalli padre è fuori di dubbio, né può lo stesso svincolarsene, aleggiando di non avere egli avuto a fornire la prova delle circostanze escludenti la detta responsabilità a termini degli art. 61 e 65, dal momento che aveva contestato in linea di massima l'esistenza dei fatti che stavano a base della domanda. Che, essendo egli stato azionato come esercente la patria potestà, non poteva sfuggirgli la circostanza, che gli si imputava una colpa diretta a sensi degli articoli suddetti L. 5. - Per ciò che concerne la determinazione del danno, IV. Obligationenrecht. N° 35. l'istanza cantonale ha fatto esclusivamente applicazione dell'art. 54 I. c., ritenendo non poter essere questione dell'art. 52, già perché il bambino Camerone non avrebbe potuto venire in aiuto dei genitori che in un avvenire molto lontano. Questo argomento del giudice cantonale non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre ammesso -essere dovuta un'indennità anche quando la vittima forniva non solo degli alimenti ai genitori, ma dovevasi ammettere, nel corso ordinario della vita, che i genitori potevano contare sopra l'assistenza della vittima in un avvenire più o meno lontano (ved. RU 16 p. 816; 17 p. 642; 23 II p. 88). L'art. 52 è dunque applicabile anche allato dell'art. 54. L'appello adesivo dell'attore essendo tuttavia da riguardare tardivo, non può, già per ragioni d'ordine, entrare in linea di considerazione un aumento dell'indennità accordata. D'altra parte non occorre di esaminare se sia o meno il caso di diminuire tale indennità per deficienza di colpa lata. Aparte qualsiasi apprezzamento su questo punto, l'indennità in questione corrisponde appena a quanto il Tribunale federale ebbe ad accordare in casi analoghi, anche in difetto di una colpa grave, per cui non è il caso di ventilare la questione di una riduzione dell'indennizzo, che appare, anche indipendentemente da -ogni riflesso sul grado di colpa, già per se stesso piuttosto esiguo. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Non si entra in materia sull'appello adesivo della parte attrice; l'appello principale del convenuto è invece respinto e confermato il giudizio di appello 20 gennaio 1909.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.